

21 febbraio 2002

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE
DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI
E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001**

SEZIONE I
Personale dal IV al X livello

ART. 1 - Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 69 del CCNL I biennio economico sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella G, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle H1 e H2.
3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

ART. 2 - Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella G ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.

ART. 3 - Indennità di valorizzazione professionale

1. A decorrere dal 31. 12. 2001 l'importo dell'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 42 del CCNL del 7 ottobre 1996 è determinato nella misura di £ 250.000 lorde per dodici mensilità, senza effetti sulla tredicesima mensilità.

ART. 4 - Risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi:

- a) 0,38% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X derivante dalla rivalutazione in base ai tassi d'inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione;
- b) 3 % della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X (v. atto di indirizzo del 24. 4. 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione ed incentivazione professionali;
- c) i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del presente CCNL, con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; - i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'art. 53 del presente ccnl, I biennio, in godimento del personale comunque cessato dal servizio. L'accantonamento avverrà con le stesse modalità previste per l'accantonamento della RIA del personale cessato;
- d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
- e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni;
- f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;
- g) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale;
- h) le risorse che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, I biennio economico.

2. Le eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate come previsto dall'art. 53, I biennio economico, saranno destinate alle progressioni per l'attribuzione della prima posizione economica ai dipendenti che abbiano maturato una anzianità effettiva di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza alla data del 31.12.1999.

3. Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per remunerare attività che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.

ART. 5 - Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio

1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento economico accessorio in base a quanto stabilito dall'art. 43 del CCNL 7 ottobre 1996 e dall'art. 5 del CCNL 11 novembre 1996, salvo quanto espressamente stabilito nel presente articolo.
2. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lett. c) del ccnl 7 ottobre 1996, comprensivo delle somme indicate all'art. 71 del CCNL I biennio economico, è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,52 % della massa salariale 1999. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse l'indennità di ente è incrementata nelle misure annue indicate nella tabella S.
- 2.bis. È disapplicato il comma 2 dell'art. 45 del CCNL 1994-1997.
3. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 7 ottobre 1996 è ulteriormente alimentato da tutti gli incrementi previsti dall'art. 4 con esclusione della quota di incremento di cui al comma 2.
4. Il fondo di cui al comma 3 è altresì destinato a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina dell'art. 53 entro il limite dello 0,5 % del monte salari 1999.
5. In sede di contrattazione integrativa le parti potranno stabilire un diverso valore del limite di risorse di cui al comma 4, anche al fine di integrare le disponibilità dei fondi di cui all'art. 43, comma 2, lettere b) c) e d).
6. Resta confermata la disciplina degli istituti del salario accessorio già stabiliti dal ccnl del 7 ottobre 1996.

SEZIONE II **Ricercatori e Tecnologi**

ART. 6 - Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'articolo 72, comma 2, del CCNL I biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella I, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle L1 e L2.
3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

ART. 7 - Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 6 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella I ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art.2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.

ART. 8 - Risorse ulteriori per la valorizzazione professionale

1. Gli Enti destinano, a decorrere dal 1.1.2001, un importo pari al 2,78 % della massa salariale 1999 riferita ai ricercatori e tecnologi (v. atto di indirizzo del 24 aprile 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalità dei ricercatori e tecnologi.

2. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie è corrisposta una indennità professionale mensile nelle misure indicate nella allegata tabella N, corrisposta per tredici mensilità.

3. Le risorse di cui all'art. 64 del CCNL del I biennio economico, eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli enti per incrementare l'indennità di cui al presente articolo con criteri di proporzionalità.

ART. 9 - Altri istituti del trattamento economico accessorio

1. Restano confermati nei limiti e con le modalità previste nei CCNL del 5 marzo 1998 i seguenti istituti del trattamento economico accessorio:

a) indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo prevista dall'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);

b) indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all'art. 9 del ccnl 5 marzo 1998 (II biennio);

c) indennità di responsabilità professionale di cui all'art. 10 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);

d) indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.

2. Concorrono a finanziare gli incrementi delle voci di cui al comma 1 le seguenti ulteriori risorse:

a) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

b) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni;

c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;

d) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale.

3. Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per remunerare attività che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.

SEZIONE III **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.10 – Disapplicazioni

1. In apposita sequenza contrattuale da espletare entro il 31 maggio 2002 le parti disciplineranno le previsioni degli artt. 69, comma 1, e 71 del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165.

Tabella G

AUMENTI TRATTAMENTO TABELLARE

(in lire per 13 mensilità)

<i>Livello</i>	<i>dal 1.7.00</i>	<i>dal 1.1.01</i>
Ispettore Generale r.e.	59.000	99.000
Direttore Divisione r.e.	55.000	92.000
Quarto livello	48.000	79.000
Quinto livello	43.000	72.000
Sesto livello	39.000	66.000
Settimo livello	36.000	60.000
Ottavo	34.000	57.000
Nono	32.000	54.000
Decimo	31.000	51.000

Tabella H1

STIPENDI TABELLARI

(in lire per 12 mensilità)

<i>Livello</i>	<i>dal 1.7.00</i>
Ispettore Generale r. e.	34.600.344
Direttore Divisione r. e.	31.473.744
Quarto livello	25.822.992
Quinto livello	22.383.000
Sesto livello	19.570.992
Settimo livello	16.995.000
Ottavo	15.396.996
Nono	14.082.996
Decimo	12.804.996

Tabella H2

STIPENDI TABELLARI

(in lire per 12 mensilità)

<i>Livello</i>	<i>dal 1.1.01</i>
Ispettore Generale r. e.	35.788.344
Direttore Divisione r. e.	32.577.744
Quarto livello	26.770.992
Quinto livello	23.247.000
Sesto livello	20.362.992
Settimo livello	17.715.000
Ottavo	16.080.996
Nono	14.730.996
Decimo	13.416.996

Tabella S

Incremento INDENNITA' DI ENTE

LIVELLI	<i>Incrementi annui dal 1.1.2001</i>
Ispettore Generale r. e.	380.000
Direttore Divisione r. e.	380.000
IV	326.000
V	293.000
VI	250.000
VII	217.000
VIII	186.000
IX	174.000
X	152.000

gli incrementi non riassorbono gli eventuali
valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44,
comma 3, del ccnl 94-97

Tabella I

AUMENTI TRATTAMENTO TABELLARE

(in lire per 13 mensilità)

<i>Fascia stipendiale</i>	<i>Dal 1.7.00</i>		
	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
da 0 a 4	75.000	58.000	45.000
da 5 a 8	84.000	64.000	49.000
da 9 a 12	93.000	70.000	54.000
da 13 a 16	101.000	77.000	58.000
da 17 a 22	114.000	85.000	65.000
da 23 a 30	126.000	94.000	71.000
da 31 in poi	142.000	105.000	79.000

<i>Fascia stipendiale</i>	<i>Dal 1.1.01</i>		
	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
da 0 a 4	127.000	97.000	76.000
da 5 a 8	141.000	108.000	83.000
da 9 a 12	156.000	118.000	91.000
da 13 a 16	171.000	129.000	98.000
da 17 a 22	192.000	144.000	109.000
da 23 a 30	212.000	158.000	119.000
da 31 in poi	238.000	177.000	133.000

Tabella L1

STIPENDI TABELLARI

(in lire per 12 mensilità)

Fascia stipendiale	Dal 1.7.00		
	I	II	III
da 0 a 4	62.027.000	44.997.000	32.652.000
da 5 a 8	70.662.000	51.283.000	37.114.000
da 9 a 12	79.617.000	57.669.000	41.661.000
da 13 a 16	88.513.000	64.032.000	46.159.000
da 17 a 22	101.087.000	72.890.000	52.561.000
da 23 a 30	113.337.000	81.740.000	58.860.000
da 31 in poi	129.215.000	93.061.000	66.922.000

Tabella L2

STIPENDI TABELLARI

(in lire per 12 mensilità)

Fascia stipendiale	Dal 1.1.01		
	I	II	III
da 0 a 4	63.551.000	46.161.000	33.564.000
da 5 a 8	72.354.000	52.579.000	38.110.000
da 9 a 12	81.489.000	59.085.000	42.753.000
da 13 a 16	90.565.000	65.580.000	47.335.000
da 17 a 22	103.391.000	74.618.000	53.869.000
da 23 a 30	115.881.000	83.636.000	60.288.000
da 31 in poi	132.071.000	95.185.000	68.518.000

Tabella N

INDENNITA' VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

(in lire per 15 mensilità)

Dal 1.1.01

<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
231.000	192.000	165.000